

CIRCOLARE N. 3/E



Direzione Centrale Pubblicità immobiliare e
Affari legali

Roma, 18 febbraio 2015

***OGGETTO: Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente
“Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni
censuarie, a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della
legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 28 gennaio 2015 –
Prime indicazioni***

1. PREMESSA

Come noto, le attuali commissioni censuarie, previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650¹, sono organismi che coadiuvano l'amministrazione finanziaria nell'ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d'estimo di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, svolgendo funzioni sostanzialmente amministrative.

In base all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha delegato il Governo, tra l'altro, a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.

In attuazione di tale delega, è stato recentemente emanato il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 13 gennaio 2015 (di seguito: Decreto legislativo), con il quale si è provveduto ad un complessivo riordino di detti organismi.

Con il presente documento di prassi, si illustrano, dopo una sintetica ricognizione del vigente assetto ordinamentale, i tratti significativi delle "nuove" commissioni censuarie e si forniscono le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo in esame.

2. LE COMMISSIONI CENSUARIE DI CUI AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650

La disciplina delle attuali commissioni censuarie, organismo legislativamente previsto sin dai tempi del Regno d'Italia (art. 5 della legge 1° marzo 1886, n. 3682), è contenuta, come anticipato, nel D.P.R. n. 650 del 1972, articoli 16 e seguenti, che ne regolano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

¹ Come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Tali commissioni, allo stato, sono articolate in 103 commissioni censuarie provinciali² e in una commissione censuaria centrale.

Per quanto concerne, in particolare, le relative attribuzioni, in base al combinato disposto degli articoli 30³ e 31⁴ del D.P.R. n. 650 del 1972, le commissioni censuarie provinciali prestano “...*concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni...*”; esaminano e approvano i prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane; esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia.

La Commissione censuaria centrale, secondo quanto disposto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 650 del 1972, provvede - in caso di revisione generale delle tariffe d'estimo - alla ratifica delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane; si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali che non adottano nei previsti termini le relative decisioni; decide sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione del catasto contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Svolge inoltre specifiche funzioni consultive in merito, fra l'altro, alle questioni concernenti la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano, nonché l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari, e in ordine alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari.

² L'art. 2, comma 1-*octies* del decreto-legge 23 gennaio, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge. 24 marzo 1993, n. 75 ha soppresso le commissioni censuarie distrettuali.

³ Tali attribuzioni, originariamente riferite alle commissioni censuarie distrettuali, sono oggi in capo alle commissioni censuarie provinciali, in virtù della soppressione di tali commissioni distrettuali, disposta dal menzionato art. 2, comma 1-*octies* del decreto-legge n. 16 del 1993 e del conseguente trasferimento dei relativi compiti alle commissioni provinciali.

⁴ A seguito dell'intervenuta soppressione delle commissioni censuarie distrettuali, ad opera del citato art. 2, comma 1-*octies*, del decreto legge n. 16 del 1993, non risultano più di attualità le attribuzioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell'art. 31.

3. LE COMMISSIONI CENSUARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 DICEMBRE 2014, N. 198

Le nuove commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali - le cui sedi sono individuate nella Tabella allegata al Decreto legislativo - e in una commissione centrale, con sede a Roma (art. 1).

Ogni commissione censuaria è articolata, come nel precedente assetto ordinamentale, in sezioni; alle due sezioni competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano - già attualmente previste - si aggiunge una terza sezione, specializzata, in fase di prima attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

E' peraltro prevista la possibilità di modificare il numero delle sezioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta riforma (artt. 2 e 6 del Decreto legislativo).

3.1 Le Commissioni censuarie: attribuzioni

In base a quanto disposto dal Decreto legislativo, le nuove commissioni censuarie, locali e centrale, continuano ad esercitare, in materia di catasto terreni e in materia di catasto edilizio urbano, le funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 (art. 14, commi 1 e 2⁵, e art. 15, commi 1 e 2⁶, del Decreto legislativo).

⁵ In particolare, in base al comma 1 dell'art. 14, le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

- a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

- a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
- b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

⁶ Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15, la commissione censuaria centrale esercita, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

Tra gli elementi di novità, si segnala peraltro l'estensione ai Comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare della possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari. Al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative, legittimate a proporre ricorso alla commissione censuaria centrale, è stata prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze [art. 15, comma 1, lettera a) e comma 2, del Decreto legislativo].

Il Decreto legislativo assegna alle commissioni censuarie, con l'istituzione di una apposita sezione, specifiche competenze nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

In particolare, nel nuovo sistema estimativo previsto dall'art. 2 della legge n. 23 del 2014 le commissioni censuarie locali provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche⁷ e dei relativi ambiti di applicazione (art. 14, comma 3, del Decreto legislativo).

In tale contesto è, altresì, previsto che spetti alla commissione censuaria centrale la definitiva validazione di detti funzioni ed ambiti, laddove la

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

In base al comma 2 del medesimo art. 15, la commissione censuaria centrale, in materia di catasto edilizio urbano, decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

⁷ La cui utilizzazione è prevista dall'art. 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), della legge n. 23 del 2014.

commissione censuaria locale non li abbia validati e l’Agenzia non si sia conformata alle relative osservazioni (art. 15, comma 3, del Decreto legislativo).

Sempre la commissione censuaria centrale provvede, a sezioni unite, alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia (art. 15, comma 4, del Decreto legislativo).

E’ inoltre espressamente contemplato il potere sostitutivo della commissione censuaria centrale nei confronti delle commissioni censuarie locali che non adottino le decisioni di loro competenza (art. 15, comma 5⁸), nonché la relativa funzione consultiva nelle ipotesi previste dal Decreto legislativo (art. 15, comma 6⁹).

Anche nel nuovo assetto normativo, comunque, rimane ferma la natura amministrativa delle commissioni censuarie, nelle quali è prevista la presenza - oltre che di magistrati, di professionisti, di docenti e di esperti della materia - anche di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

3.2 Le Commissioni censuarie locali: composizione

La composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali¹⁰ è stabilita dall’art. 3 del Decreto legislativo. Nello specifico, la citata norma dispone, al comma 1, che ciascuna delle tre sezioni è composta da sei membri effettivi e da sei supplenti, di cui:

a) due effettivi e due supplenti, scelti fra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente;

⁸ In base al Decreto legislativo, il potere sostitutivo è attivato dall’Agenzia che, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere, può trasmettere la richiesta e i relativi atti al Presidente della commissione censuaria centrale.

⁹ Nello specifico, ai sensi del comma 6 dell’art. 15, la commissione censuaria centrale dà parere: a) su richiesta dell’amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio; b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto; c) a richiesta dell’amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l’utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

¹⁰ A ciascuna sezione è assegnato un Presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal Presidente della commissione censuaria locale (art. 3, comma 2).

b) uno effettivo ed uno supplente, scelti fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

c) tre effettivi e tre supplenti, scelti fra quelli designati dal Prefetto.

Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e uno supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome fra i propri dipendenti di ruolo (comma 4).

Ai membri delle sezioni si aggiunge il Presidente della commissione¹¹, nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione stessa tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i Presidenti o i Presidenti di sezione di Commissione tributaria provinciale diverse da quella competente *ratione loci* (art. 2, comma 3, del Decreto legislativo).

Il citato articolo 3 fissa anche le regole per la designazione e la scelta dei componenti effettivi e supplenti, operata anch'essa dal Presidente del tribunale, sulla base di un elenco di designazioni effettuate dall'Agenzia, dall'ANCI e dal Prefetto.

In particolare, con riguardo alle designazioni da parte dell'Agenzia, è previsto che esse siano effettuate dai competenti Uffici Provinciali – Territorio nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Agenzia stessa [art. 3, comma 3, lettera a), del Decreto legislativo].

Per quanto concerne le designazioni da parte dell'ANCI, il Decreto legislativo demanda ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione dei relativi criteri, garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano [art. 3, comma 3, lettera b)].

Relativamente ai componenti di designazione prefettizia, il disposto normativo precisa che due membri effettivi e due supplenti sono scelti fra quelli indicati dagli Ordini e Collegi professionali, mentre un membro effettivo e uno supplente sono scelti fra quelli indicati dalle Associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare. Le designazioni sono operate fra gli ingegneri, gli

¹¹ Ai sensi del comma 4 dell'art. 2, il Presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria [art. 3, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo].

L'articolo 4 del Decreto legislativo reca disposizioni sulle modalità di designazione e scelta dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali, disposizioni che verranno più ampiamente illustrate al paragrafo 4.

Con l'art. 5 del Decreto legislativo si prevede che le funzioni di segreteria siano assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia.

3.3 La commissione censuaria centrale: composizione

Gli articoli 6 e seguenti del Decreto legislativo stabiliscono la composizione della commissione censuaria centrale, articolata – al pari di quelle locali - in tre sezioni (una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

In particolare, l'art. 6 prevede che il suddetto organismo è composto dal Presidente¹² e da venticinque componenti effettivi - di cui quattro membri di diritto - e ventuno supplenti.

Il medesimo articolo dispone poi che la presidenza della commissione censuaria centrale è affidata ad un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 6, comma 4, del Decreto legislativo).

¹² Anche per quanto concerne la commissione censuaria locale è previsto che il relativo Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sia sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età (art. 6, comma 5).

L'art. 7 del Decreto legislativo individua la composizione delle relative sezioni¹³, prevedendo, per ciascuna di esse, undici componenti effettivi – fra cui i quattro membri di diritto - e sette supplenti.

Sono membri di diritto, che fanno parte di tutte le sezioni: il Direttore dell'Agenzia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio; il Direttore Centrale Catasto e Cartografia; il Direttore Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi e il Direttore Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali.

Per assicurare la funzionalità della commissione è peraltro previsto che i membri di diritto possano conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute ad un dipendente dell'Agenzia con funzioni dirigenziali. Quanto sopra, ferma restando la previsione relativa alla sostituzione del Direttore da parte del Vicedirettore-Territorio, in caso di assenza o impedimento (art. 7, comma 4, del Decreto legislativo).

Oltre ai membri di diritto, fanno parte di tutte e tre le sezioni un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia e da questa designato, un magistrato ordinario e un magistrato amministrativo designati dai rispettivi Organi di autogoverno e due componenti designati dall'ANCI, nonché i rispettivi supplenti. Per quanto attiene le designazioni dell'ANCI, si fa riferimento ai criteri previsti dal decreto ministeriale attuativo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del Decreto legislativo.

Fanno inoltre parte delle singole sezioni, unitamente ai relativi supplenti, un docente universitario e un esperto qualificato in materia, rispettivamente, di economia ed estimo rurale (per la sezione competente in materia di catasto terreni), di economia ed estimo urbano (per la sezione competente in materia di catasto urbano) e di statistica ed econometria (per la sezione competente in materia di riforma).

Alle relative designazioni provvedono, per quanto concerne i docenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per

¹³ In base al comma 2 dell'art. 7, le funzioni di presidente di sezione sono attribuite dal Presidente della commissione ad un componente effettivo.

quanto riguarda gli esperti, il Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle Associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

Anche per quanto concerne la commissione censuaria centrale sono dettate specifiche disposizioni in merito alle modalità di designazione e nomina dei relativi componenti effettivi e supplenti (art. 8 del Decreto legislativo), per le quali si rimanda al paragrafo 4.

Con l'art. 9 del Decreto legislativo si prevede il segretario e l'ufficio di segreteria tecnica.

3.4 Requisiti per la nomina, motivi di incompatibilità e decadenza

Gli articoli 10, 11 e 12 del Decreto legislativo individuano i requisiti per la nomina a componente effettivo e supplente delle commissioni censuarie¹⁴, i motivi di incompatibilità¹⁵ e le cause di decadenza dall'incarico¹⁶.

¹⁴ In base all'art. 10, i componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

¹⁵ In base all'art. 11, comma 1, non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- d) i prefetti;
- e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 12, comma 1, decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a) , b) e c) ;
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;
- c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
- e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

Al riguardo, si segnalano, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, che sanciscono il principio per cui il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie e non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3.5 Funzioni e durata dell'incarico

La disposizione di cui all'art. 13 del Decreto legislativo indica la durata degli incarichi di Presidente e di componente delle commissioni censuarie – cinque anni dal relativo insediamento – precisando che l'incarico non è rinnovabile (comma 1).

La norma detta, altresì, i criteri ai quali deve improntarsi la relativa attività, indirizzata unicamente all'applicazione della legge e da svolgersi nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte (art. 13, comma 2, del Decreto legislativo).

Vengono inoltre previste le modalità di sostituzione dei membri decaduti o cessati dall'incarico (art. 13, comma 3).

3.6 Attribuzioni e poteri

Gli art. 14 e 15 del Decreto legislativo individuano le funzioni, rispettivamente, delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, in ordine alle quali si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 3.1.

L'art. 16 ne stabilisce i poteri, disponendo che tali organismi hanno facoltà, ai fini istruttori, di richiedere dati, informazioni e chiarimenti agli uffici dell'Agenzia e ai Comuni.

3.7 Funzionamento

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 del Decreto legislativo disciplinano il funzionamento delle commissioni censuarie, che possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite (art. 17)¹⁷, e la validità delle relative deliberazioni (art. 18)¹⁸.

Viene inoltre espressamente prevista la possibilità di disporre lo scioglimento delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti. Lo scioglimento – e il conseguente rinnovo - è disposto dal Presidente del tribunale su segnalazione del Direttore regionale dell’Agenzia (art. 19 del Decreto legislativo).

Con l’art. 20 del Decreto legislativo si precisa che ai componenti delle commissioni censuarie spetta unicamente l’eventuale rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno.

L’art. 20, comma 2, del Decreto legislativo specifica poi che la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie sono eseguiti dall’Agenzia.

4. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

Come anticipato, gli articoli 4 e 8 del Decreto legislativo definiscono le modalità per la designazione e la nomina dei componenti, rispettivamente, delle commissioni censuarie locali e di quella centrale.

¹⁷ Secondo quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo, le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice, salvo i casi previsti dallo stesso decreto ovvero per ragioni correlate all’importanza delle materie devolute o alla necessità di adottare uniformi criteri di massima, nel qual caso sono convocate a sezioni unite (comma 2). Le sezioni unite sono presiedute dal Presidente della commissione o, in caso di sua assenza, dal Presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d’età (comma 3).

¹⁸ Nello specifico, le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti; peraltro, in caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, possono essere designati i componenti di altre sezioni. Le relative decisioni sono assunte a maggioranza (in caso di parità, prevale il voto del Presidente).

In considerazione dei profili operativi che coinvolgono anche le competenze di questa Agenzia, si ritiene opportuno fornire alcune specifiche precisazioni al riguardo.

4.1 Designazione e nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali

L'articolato *iter* procedimentale delineato dall'articolo 4 del Decreto legislativo prende l'avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni di rispettiva competenza, rivolta da ciascun Direttore regionale dell'Agenzia ai dipendenti Uffici Provinciali - Territorio, ai Prefetti e all'ANCI, successivamente all'emanazione del Decreto ministeriale attuativo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).

La richiesta, da effettuare distintamente per ciascuna commissione censuaria locale, dovrà essere opportunamente indirizzata, per conoscenza, anche al competente Presidente del tribunale, al fine di fornire notizia dell'intervenuto avvio del procedimento. Quanto sopra, anche in considerazione della tempistica assegnata dal Decreto legislativo per l'effettuazione delle designazioni e per la scelta dei componenti degli organismi di cui trattasi.

Analoga richiesta andrà indirizzata, per quanto concerne la commissione censuaria locale di Trento e quella di Bolzano, alla rispettiva Provincia autonoma, per la designazione dei nominativi di competenza.

Al fine di garantire la tempestiva conoscenza delle comunicazioni e la tracciabilità dei flussi informativi, le richieste di cui sopra dovranno essere, di norma, inviate tramite posta elettronica certificata.

Ricevute le suddette richieste, gli Uffici Provinciali - Territorio, l'ANCI e i Prefetti – nonché le citate Province autonome - dovranno provvedere ad indicare, entro sessanta giorni, un elenco di nominativi fra i quali il Presidente del tribunale opererà la scelta dei componenti effettivi e di quelli supplenti (art. 4, comma 1, del Decreto legislativo).

Si rammenta, a tale proposito, che, in base al Decreto legislativo, la scelta avviene nell'ambito di un numero di soggetti designati almeno doppio rispetto a quello dei componenti previsti nel rispetto della composizione fissata.

E' appena il caso di evidenziare che, in sede di designazione, dovrà tenersi conto, da un lato, dei requisiti – generali e specifici - richiesti dal Decreto legislativo per la nomina a componente delle commissioni, e, dall'altro, delle specifiche attribuzioni assegnate dal Decreto legislativo alle tre sezioni delle commissioni censuarie, anche al fine di assicurare la presenza nei suddetti organismi di professionalità coerenti con i compiti rispettivamente assegnati.

Una volta ricevute le designazioni, la scelta dei componenti delle commissioni censuarie locali viene effettuata, come già evidenziato, dal Presidente del tribunale, che vi provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per la comunicazione dei nominativi dei designati (art. 4, comma 2, del Decreto legislativo).

E' da notare che, anche al fine di consentire il tempestivo insediamento e l'operatività delle nuove commissioni censuarie – in considerazione, fra l'altro, del ruolo svolto dai suddetti organismi nella riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati – il Decreto legislativo ha previsto la possibilità di supplire all'assenza o alla carenza delle designazioni. In tale evenienza, il Presidente del tribunale può infatti avvalersi, per la scelta dei componenti, dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, previsto dall'art. 13 Disp. att. c.p.c. (art. 4, comma 2, secondo periodo).

Le scelte operate dal Presidente del tribunale, con riferimento ai membri effettivi e supplenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali, vengono da questi comunicate al Direttore regionale richiedente, che provvede alle relative nomine, con indicazione della specifica sezione di appartenenza. Contestualmente il Direttore regionale provvede alla nomina del segretario della commissione.

Delle predette nomine, effettuate con decreto del Direttore regionale (art. 4, comma 3, del Decreto legislativo), viene data comunicazione agli interessati, al Presidente del tribunale, ai soggetti designanti, oltreché all'Ufficio del Vicedirettore-Territorio e all'Ufficio del Direttore dell'Agenzia.

4.2 Designazione e nomina dei componenti della commissione censuaria centrale

Le modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale sono delineate dall'articolo 8 del Decreto legislativo.

Anche in tale ipotesi, l'*input* procedimentale viene curato da questa Agenzia, che provvede a richiedere agli Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all'ANCI, al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze le designazioni dei componenti effettivi e supplenti di rispettiva competenza, nel rispetto dei requisiti fissati dal Decreto legislativo, nonché, per quanto concerne l'ANCI, dal decreto ministeriale attuativo.

Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia, i predetti soggetti comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché allo stesso Direttore, il quale provvede a sua volta a comunicare al Ministero i nominativi dei quattro membri di diritto e dei due componenti – uno effettivo e uno supplente – designati dall'Agenzia (art. 8, comma 1, del Decreto legislativo).

La nomina dei componenti effettivi e supplenti è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 8, comma 2, del Decreto legislativo), da comunicare agli interessati e ai Soggetti designanti a cura di questa Agenzia.

Si segnala, peraltro, che anche per quanto concerne la commissione censuaria centrale, il Decreto legislativo ha disciplinato l'ipotesi in cui manchino le previste designazioni o le stesse siano incomplete, disponendo che, in tale caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede comunque alla nomina dei componenti mancanti nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 7 (art. 8, comma 2, secondo periodo).

Il Direttore dell'Agenzia provvede, altresì, alla nomina del segretario e all'individuazione di un Ufficio di segreteria tecnica nell'ambito degli Uffici centrali della stessa Agenzia (art. 9 del Decreto legislativo).

4.3 Insediamento

Una volta formalizzate le nomine dei componenti, al fine di rendere operativi i nuovi organismi è necessario procedere al loro insediamento.

Al riguardo, si evidenzia che, per espressa disposizione dell'art. 21 del Decreto legislativo, le nuove commissioni censuarie - locali e centrale - sono insediate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia in una data unica a livello nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche in assenza di designazione di uno o più dei componenti supplenti.

Fino alla data di insediamento, individuata con il citato provvedimento, continuano ad operare le commissioni previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972.

Le Direzioni Regionali e gli Uffici Provinciali – Territorio vorranno assicurare la massima attenzione e tempestività nel curare gli adempimenti di rispettiva competenza, nel rispetto delle presenti indicazioni, nonché delle ulteriori istruzioni operative che verranno successivamente fornite.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA